



Roma, 6.8.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000007205/AG
Oggetto: COVID-19 - Agenzia delle Entrate-Decreto Rilancio: crediti di imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.
Circolare n. 12435
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

**Agenzia delle Entrate:
modelli, istruzioni e chiarimenti su credito di imposta per le spese di sanificazione
e l'acquisto di dispositivi di protezione.**

Si fa seguito alle circolari federali nn. 12281 del 28 maggio 2020 e 12408 del 23 luglio 2020, per informare che sono disponibili, in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. all. 1), i modelli (cfr. all. 2) e le istruzioni (cfr. all. 3) per usufruire del credito d'imposta introdotto dal D.L. Rilancio per le spese di sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Con la Circolare 20/E (cfr. all.4), l'Agenzia ha, inoltre, fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi in merito.

In proposito, si rammenta che i *“soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni”* possono beneficiare del credito di imposta di cui all'art. 125 del D.L. 34/2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Si allegano anche il comunicato stampa (cfr. all. 5) e le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni delle suddette spese (cfr. all. 6).

Si ricorda, infine, che, in sede di conversione del Decreto Rilancio (L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020), è stato specificato che il credito d'imposta di cui all'art. 125, oltre a non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva neanche ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 918 del 1986, rispettivamente su interessi passivi e sui componenti del reddito d'impresa.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 6



Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Oggetto del provvedimento

1.1. Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione:

- a) del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del monitoraggio delle relative fruizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- b) del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 125.

1.2. Con il presente provvedimento, inoltre, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge n. 34 del 2020, comunicano all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'utilizzo diretto dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1, l'opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. Comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'ammontare delle spese ammissibili

- 2.1. I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d'imposta di cui al punto 1.1 comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
- 2.2. Ai fini di cui al punto 2.1, con il presente provvedimento è approvato l'allegato modello di "*Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione*" (di seguito "*Comunicazione*"), con le relative istruzioni. Con una stessa *Comunicazione* è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, oppure a uno solo di essi.
- 2.3. La *Comunicazione* è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante:
 - a) il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
 - b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
- 2.4. A seguito della presentazione della *Comunicazione* è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la *Comunicazione*, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

3. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

- 3.1 La *Comunicazione* può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
- 3.2 Nello stesso periodo di cui al punto precedente è possibile:
- a) inviare una nuova *Comunicazione*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima *Comunicazione* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l'ultima *Comunicazione* inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta di cui al presente provvedimento e la *Comunicazione* successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro credito d'imposta resta valida l'ultima *Comunicazione*;
 - b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui al punto 2.3.
- 3.3 La *Comunicazione* sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto ai sensi del punto 4.
- 3.4 I soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni indicano, nell'apposito campo del modello di *Comunicazione*, il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui il codice indicato non risulti associato al soggetto beneficiario in base a quanto comunicato all'Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, la *Comunicazione* è scartata.
- 3.5 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 120, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, l'Agenzia delle entrate trasmette quotidianamente al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, tramite e-mail generata automaticamente, l'ammontare del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni di cui al punto 3.1 validamente presentate dai contribuenti.
- 3.6 L'ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima *Comunicazione* validamente presentata, in assenza di

successiva rinuncia. L'ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro.

3.7 Il credito d'imposta, fino all'ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa *Comunicazione* e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

3.8 Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo di cui al punto 3.6, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- c) non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, *pro tempore* vigenti;
- d) con successiva risoluzione è istituito un apposito tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

4. Cessione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 122, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

4.1. Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.

4.2. La comunicazione della cessione di cui al punto precedente avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

- 4.3. La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la *Comunicazione* è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della *Comunicazione* stessa.
- 4.4. Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità di cui al punto 4.2.
- 4.5. Dopo l'accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
- 4.6. Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota del credito d'imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario secondo quanto previsto al punto precedente non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021.
- 4.7. In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.
- 4.8. La comunicazione dell'ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, di cui al punto 4.2.
- 4.9. Il successivo cessionario utilizza il credito d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità di cui al punto 4.2.

5. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

- 5.1 La *Comunicazione* può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
- 5.2 Nello stesso periodo di cui al punto precedente è possibile:
 - a) inviare una nuova *Comunicazione*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima *Comunicazione* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l'ultima *Comunicazione* inviata

contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta di cui al presente provvedimento e la *Comunicazione* successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro credito d'imposta resta valida l'ultima *Comunicazione*;

- b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui al punto 2.3.

5.3. Nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima *Comunicazione* validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

5.4. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

5.5. Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- b) in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente.

5.6. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo di cui al punto 5.4, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso

il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

- c) non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, *pro tempore* vigenti;
- d) con successiva risoluzione è istituito un apposito tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

6. Cessione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 122, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

- 6.1. Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.
- 6.2. La comunicazione della cessione di cui al punto precedente avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tale comunicazione può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 5.4.
- 6.3. Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità di cui al punto precedente.
- 6.4. Dopo la comunicazione dell'accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il cessionario utilizza il credito:
 - a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione;
 - b) in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.
- 6.5. Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota del credito d'imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario secondo quanto previsto al punto precedente non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta.

- 6.6. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.
- 6.7. La comunicazione della ulteriore cessione del credito è effettuata esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, di cui al punto 6.2.
- 6.8. Il successivo cessionario utilizza i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità di cui al punto 6.2.

7. Controlli

- 7.1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, anche in caso di cessione dei crediti d'imposta restano fermi i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Pertanto, nello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo l'amministrazione finanziaria verificherà:
- a) in capo al beneficiario originario, l'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
 - b) in capo ai cessionari, l'utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

8. *Trattamento dei dati*

8.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata:

- a) nell'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 120. Il comma 4 dello stesso articolo 120 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- b) nell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 125. Il comma 4 dello stesso articolo 125 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del richiamato articolo 125;
- c) nell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede che i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta indicati nel medesimo articolo 122 (tra cui figurano i crediti di cui agli articoli 120 e 125) possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il successivo comma 5 del richiamato articolo 122 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative del medesimo articolo 122, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

8.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento e in occasione delle eventuali cessioni dei crediti, sono:

- i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);
- i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito;
- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito, per le verifiche successive sulla spettanza del credito e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

- 8.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
- 8.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adequata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione delle spese che danno diritto ai crediti d'imposta venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate o tramite un servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un intermediario di cui di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La comunicazione dell'eventuale cessione del credito è effettuata, direttamente dal cedente, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 8.5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione delle spese che danno diritto al credito d'imposta.

8.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione delle spese che danno diritto al credito d'imposta e dell'eventuale cessione dei crediti è stata eseguita l'analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

9. Disposizioni comunitarie

9.1. Ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera a), si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Motivazioni

L'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce a determinati soggetti un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 120. Il comma 4 dello stesso articolo 120 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Inoltre, l'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 125. Il comma 4 dello stesso articolo 125 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del richiamato articolo 125.

In proposito, l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta indicati nel medesimo articolo 122 (tra cui figurano anche i crediti di cui agli articoli 120 e 125) fino al 31 dicembre 2021 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il successivo comma 5 del richiamato articolo 122 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative del medesimo articolo 122, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Pertanto, con il presente provvedimento sono definiti:

- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- le modalità con le quali i beneficiari dei crediti d'imposta, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, comunicano all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'utilizzo diretto del credito d'imposta, l'opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare, per il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 e che, come stabilito dal legislatore, il relativo credito d'imposta possa comunque essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. In questo modo, oltre a rendere coerente la scadenza di presentazione della comunicazione con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui dovrà essere indicato il credito fruibile, i beneficiari avranno a disposizione un lasso di tempo molto ampio per effettuare la comunicazione propedeutica all'utilizzo del credito, fermo restando che la fruizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.

Invece, per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Infine, è stato stabilito che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l'apposita piattaforma già disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Regolamento (UE) n. 2016/679;

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 luglio 2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse alla fruizione del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, in relazione all'emergenza da COVID-19, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	Gli articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 riconoscono, rispettivamente, un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nella misura e alle condizioni indicate dai medesimi articoli 120 e 125. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it .

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

BENEFICIARIO	Codice fiscale	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale	Codice carica
SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020)	Codice attività	Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore
	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione	
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020	
	Totale spese	
SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione	
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020	
	Totale spese	
	Credito d'imposta	
	Credito d'imposta	
RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)	
	Credito d'imposta art. 120	
RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)	
	Credito d'imposta art. 125	
SOTTOSCRIZIONE	Data	FIRMA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato	
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'**articolo 120** del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto"), riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (di seguito "credito adeguamento"), fino ad un massimo di spese di 80 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito adeguamento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Il richiamato articolo 120 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito adeguamento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le disposizioni dell'articolo 120 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

L'**articolo 125** del decreto riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (di seguito "credito sanificazione"), fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Il credito sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.

Il richiamato articolo 125 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito sanificazione, al fine del rispetto del limite di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare:

- delle spese che danno diritto al credito adeguamento;
- delle spese che danno diritto al credito sanificazione, onde consentire, per tale credito, di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

Il presente modello può, quindi, essere utilizzato per comunicare l'ammontare delle predette spese riferite ad uno solo dei due crediti d'imposta oppure ad entrambi, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla norma.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

Credito adeguamento

Il credito adeguamento spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 al decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Credito sanificazione

Il credito sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Oggetto del credito d'imposta**Credito adeguamento**

Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Credito sanificazione

Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Come si presenta

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:

- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione**Credito adeguamento**

La comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 30 novembre 2021.

Credito sanificazione

La comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il giorno 7 settembre 2020.

Comunicazioni correttive

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Tuttavia, se con la precedente comunicazione erano state comunicate le spese relative ad entrambi i crediti d'imposta e con la nuova comunicazione sono comunicate variazioni riguardanti uno solo dei due crediti d'imposta, resta valida la comunicazione precedente con riferimento al credito d'imposta i cui dati non sono variati e la nuova comunicazione sostituirà la precedente solo con riferimento al credito d'imposta i cui dati sono variati.

COME SI COMPILA**Beneficiario**

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito adeguamento e/o del credito sanificazione (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

Rappresentante firmatario della comunicazione

Nel riquadro va indicato:

- se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e credito d'imposta (art. 120 D.L. n. 34/2020)

Se il beneficiario è un soggetto che esercita attività d'impresa, arte e professione, nel riquadro deve essere indicato il codice attività. Se il beneficiario è un'associazione, una fondazione, un altro ente privato, oppure un ente del Terzo settore, deve essere barrata l'apposita casella. Inoltre, deve essere indicato l'ammontare delle spese (già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo non superiore a 80 mila euro) per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nonché il relativo credito d'imposta pari al 60 per cento di tali spese.

In particolare:

"Codice attività"

In questo campo va indicato il codice, desunto dalla classificazione ATECO 2007, corrispondente all'attività (prevalente o non prevalente) nell'ambito della quale sono o saranno effettuate le spese agevolabili. In presenza di più attività nell'ambito delle quali sono o saranno effettuate le spese agevolabili, va indicato il codice corrispondente all'attività, tra queste, prevalente. Il codice attività da indicare nel presente campo deve essere uno di quelli ricompresi nell'allegato 1 al decreto, pena lo scarto della comunicazione.

"Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore"

Questa casella va barrata se il beneficiario è un'associazione, una fondazione, un altro ente privato, oppure un ente del Terzo settore. In tal caso, non va compilato il campo "Codice attività".

"Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione"

In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. Se la comunicazione è sottoscritta nel 2021, nel presente campo vanno indicate le spese sostenute nel 2020 e non va compilato il campo successivo. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo successivo.

"Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020"

In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo precedente.

"Totale spese"

In questo campo deve essere indicato il valore risultante dalla somma degli importi indicati nei due campi precedenti; nel caso in cui il risultato sia superiore a 80 mila euro, in questo campo deve essere indicato l'importo di 80 mila euro.

"Credito d'imposta"

In questo campo deve essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 60 per cento dell'importo indicato nel campo "Totale spese".

Spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione e credito d'imposta (art. 125 D.L. n. 34/2020)

Nel riquadro deve essere indicato l'ammontare delle spese (già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020) per la sanificazione e l'acquisto di DPI, nonché il relativo credito d'imposta, pari al 60 per cento di tali spese e comunque non superiore a 60 mila euro.

In particolare:

"Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione"

In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo successivo.

"Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020"

In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo precedente.

"Totale spese"

In questo campo deve essere indicato il valore risultante dalla somma degli importi indicati nei due campi precedenti.

"Credito d'imposta"

In questo campo deve essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 60 per cento dell'importo indicato nel campo "Totale spese"; nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l'importo di 60 mila euro.

Rinuncia

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella.

In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

Con la stessa comunicazione è possibile rinunciare ad entrambi i crediti d'imposta ma non è possibile rinunciare a un credito e comunicare dati relativi all'altro credito (nuova comunicazione o correzione di una precedente comunicazione).

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

CIRCOLARE N. 20 /E



Roma, 10 luglio 2020

***OGGETTO: Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 -
Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e
per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione***

Premessa	3
1 Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120)	3
1.1 Ambito soggettivo di applicazione	4
1.2 Ambito oggettivo di applicazione	7
1.3 Modalità e termini di utilizzo	8
1.4 Opzioni di utilizzo del credito d'imposta	10
2 Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125)	11
2.1 Ambito soggettivo di applicazione	12
2.2 Ambito oggettivo di applicazione	14
2.2.1 Spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti	15
2.2.2 Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti	16
2.3 Modalità e termini di utilizzo	18
2.4 Opzioni di utilizzo dei crediti d'imposta	20
3 Rilevanza fiscale dei crediti d'imposta	22
4 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19	23

Premessa

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 in corso di conversione (di seguito, “decreto Rilancio”) reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con gli articoli 120 e 125 del menzionato decreto Rilancio, sono stati introdotti, rispettivamente, i seguenti crediti d’imposta:

- per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (articolo 120 del decreto Rilancio, di seguito, “credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”);
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 del decreto Rilancio, di seguito “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”).

Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia delle entrate.

1 Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120)

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore di un’ampia platea di soggetti (tipicamente gli operatori con attività aperte al pubblico), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus. La misura, come detto, è stata introdotta dall’articolo 120 del decreto legge n. 34 suddetto (d’ora in poi, “articolo 120”).

1.1 Ambito soggettivo di applicazione

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ai sensi del comma 1 dell'articolo 120, è riconosciuto *«ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore»*.

Al riguardo, nella relazione illustrativa si precisa che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e che la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di:

- a) attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell'elenco di cui all'allegato 1 (vedi *infra*);
- b) associazioni, fondazioni e altri enti privati¹, compresi gli enti del Terzo settore².

Con riferimento alla lettera a), si tratta dei seguenti soggetti, purché riconducibili all'elenco di cui all'allegato 1:

¹ Come ad esempio l'Opera Nazionale Montessori o l'Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo.

² In base all'art. 101, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il «requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore». Pertanto nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del citato decreto legislativo, sono considerati Enti del Terzo settore le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione

- degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- degli enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR;
- delle persone fisiche e delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.

Conseguentemente, non rientrano tra i soggetti inclusi nella lettera a) in parola coloro che, svolgendo attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ritraggono dalle stesse redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, devono ritenersi inclusi nell'ambito soggettivo:

- i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- i soggetti in regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

I soggetti appena menzionati devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili, le quali sono individuate nell'allegato 1 in parola sulla base della relativa classificazione ATECO 2007, come da tabella di seguito riportata.

sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

codice ATECO 2007	Denominazione
551000	Alberghi
552010	villaggi turistici
552020	ostelli della gioventù
552030	rifugi di montagna
552040	colonie marine e montane
552051	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	gestione di vagoni letto
559020	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	ristorazione con somministrazione
561012	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	gelaterie e pasticcerie
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	ristorazione ambulante
561050	ristorazione su treni e navi
562100	catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	catering continuativo su base contrattuale
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	attività di proiezione cinematografica
791100	attività delle agenzie di viaggio
791200	attività dei tour operator
799011	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000	organizzazione di convegni e fiere
900101	attività nel campo della recitazione
900109	altre rappresentazioni artistiche
900201	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	attività nel campo della regia
900209	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

codice ATECO 2007	Denominazione
910100	attività di biblioteche ed archivi
910200	attività di musei
910300	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	parchi di divertimento e parchi tematici
932920	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	stabilimenti termali

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, indicati sub b), come precisato nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, si ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR.

Stante il tenore letterale della norma, tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell'agevolazione, anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all'allegato 1 aperte al pubblico.

1.2 Ambito oggettivo di applicazione

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili:

1) gli **interventi agevolabili** sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché

per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b) gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

2) gli **investimenti agevolabili** sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. *termoscanner*) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in *smart working*.

Nel rispetto della *ratio legis*, inoltre, è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

1.3 Modalità e termini di utilizzo

L'ammontare del credito d'imposta in parola corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e, dunque,

l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.

Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, si ritiene che l'agevolazione spetti anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell'anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Considerato che nel comma 1 viene utilizzata la locuzione «*spese sostenute nel 2020*», ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

- per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'Iva (i.e. sull'imponibile), laddove dovuta. Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 34/E del 2016, *«il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente»*. Pertanto, ai sensi del menzionato articolo 110 del TUIR, l'IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d'imposta qui in esame, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all'investimento principale.

1.4 Opzioni di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (in base al combinato disposto dell'articolo 120, comma 2, del decreto Rilancio con l'articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):

- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

In proposito, si precisa che sia l'utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. La norma, inoltre, prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

A tal riguardo, non si applicano i limiti alle compensazioni stabiliti dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (crediti compensati mediante modello F24).

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

2 Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125)

L'articolo 125 del decreto Rilancio, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia, prevede l'assegnazione di un credito d'imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L'articolo in commento sostituisce il credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'articolo 125 del decreto Rilancio:

- abroga, al comma 5, le sopracitate disposizioni normative in argomento (l’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) e, al contempo,
- estende la platea dei soggetti beneficiari (agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti),
- estende le spese agevolabili (includendo dispositivi e strumenti quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione),
- aumenta la misura del beneficio individuale (il credito d’imposta passa dal 50 per cento al 60 per cento e il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro).

2.1 Ambito soggettivo di applicazione

Il comma 1 dell’articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di *«soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, [...] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti»*.

L’ambito soggettivo, pertanto, è circoscritto ai seguenti soggetti:

- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
- persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera *c)*, del

TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.

- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.

La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell'ambito soggettivo:

- i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014;
- i soggetti in regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), del TUIR.

Per quanto concerne gli *«enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti»*, in assenza di una espressa limitazione della concessione dell'agevolazione in esame alla sola attività commerciale, considerata altresì l'inclusione degli enti non commerciali, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti beneficiari nella norma in commento, si ritiene che la *volontà* del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

2.2 Ambito oggettivo di applicazione

Il comma 1 dell'articolo 125 prevede che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle *«spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti»*.

Il successivo comma 2 dell'articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle precedenti categorie. Pertanto, è possibile individuare due categorie di spese:

- a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) quelle sostenute per l'acquisto di
 - i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));
 - ii. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
 - iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
 - iv. dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).

2.2.1 Spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti

Con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della *ratio legis* del credito d'imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Fermo restando quanto appena rappresentato, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all'“acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi simili.

Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario. L'agevolazione in commento, infatti,

riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o già in uso), non il loro acquisto.

Per talune attività, le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell'attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso - purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 -, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Laddove l'esercizio dell'attività esercitata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione di cui alla lettera sub *a*).

2.2.2 Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti

Per quanto concerne, l'insieme di cui alla lettera sub *b*) si rammenta che con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E è stato già fornito un primo chiarimento per cui i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i

fruttori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

Con riguardo alle attrezzature, atteso che le stesse possono avere non solo un impiego sanitario, ma anche altre finalità e rientrare tra i beni già utilizzati ante Covid-19, per adempiere ad obblighi di sicurezza sul lavoro, le spese relative alla sanificazione di cui all'articolo 125 di detti strumenti concorrono alla determinazione del credito d'imposta in esame. Ciò in quanto,

- la norma, nel suo dato letterale, si riferisce agli «strumenti utilizzati nell'ambito» dell'attività lavorativa e istituzionale, non distinguendo tra uso sanitario o altro uso, sempre che l'attrezzatura sia inerente all'attività oggetto di agevolazione;
- la finalità del legislatore è quella di contenere, limitare il propagarsi del virus SARS-CoV-2, a prescindere dagli impieghi degli strumenti nell'ambito dell'attività agevolabile.

Considerato che nel caso delle spese di cui all'articolo 125, il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, ne deriva che siano agevolabili tutte le spese rientranti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 125 del decreto Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Con specifico riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc. - sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea - acquistati per tutto il periodo 2020 anche ante Covid-19, necessari, tra l'altro, a prevenire, contenere la diffusione della malattia Covid-19, in linea con la ratio del legislatore, si ritiene concorrano tra le spese agevolabili di cui all'articolo 125, comma 2, sub) b) del decreto Rilancio.

2.3 Modalità e termini di utilizzo

In considerazione del tenore letterale della disposizione normativa qui in esame, l'ammontare cui parametrare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell'agevolazione qualora sostenute nell'anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari sopra individuati.

La norma dispone che tale credito d'imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l'ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l'agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell'anno e, quindi, anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Considerato che nel comma 1 viene utilizzata la locuzione «*spese sostenute nel 2020*», ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

- i. per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio

degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

- ii. per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Con riferimento agli acquisti agevolabili individuati dalla norma, si precisa che, ai fini della maturazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e del successivo utilizzo, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'Iva (*i.e.* sull'imponibile), laddove dovuta. Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 34/E del 2016, *«il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente»*. Pertanto, ai sensi del menzionato articolo 110 del TUIR, l'IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d'imposta qui in esame, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all'investimento principale.

2.4 Opzioni di utilizzo dei crediti d'imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, in base al combinato disposto del comma 3 dell'articolo 125 del decreto Rilancio con l'articolo 122, comma 2, lettera *d*), del medesimo Decreto, è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

In relazione all'utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale è stata sostenuta. Inoltre, in considerazione della circostanza per cui, ai sensi del comma 1 dell'articolo 125 si fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, per utilizzare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che tali spese risultino sostenute nel 2020.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'articolo 125, il contribuente potrà utilizzare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute

per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione.

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

L'eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d'imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell'articolo 125 del decreto Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso.

Si rammenta che, come espressamente menzionato nel comma 1 e nel comma 2, lettera d), dell'articolo 122 del decreto Rilancio, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione può essere ceduto e la cessione è esercitabile *«a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021»*.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti sopra descritti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all'Agenzia delle entrate;
- in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno in cui è stata comunicata la cessione all'Agenzia delle entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

Con riferimento all'utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario del credito, sia da parte dei successivi cessionari, non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3 Rilevanza fiscale dei crediti d'imposta

Il comma 3 dell'articolo 125 in commento dispone altresì che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per ragioni di ordine logico sistematico, si ritiene che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, oltre a non concorrere, così come letteralmente precisato nella norma, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap, non concorre:

- ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR;
- ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Diversamente, in assenza di una simile previsione contenuta nell'articolo 120 del decreto Rilancio, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori.

4 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

Il comma 5 dell'articolo 120 dispone espressamente che il credito è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final*.

Le disposizioni previste nell'articolo oggetto di commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*», e successive modifiche.

Le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche delle stesse e con gli aiuti previsti dai regolamenti *de minimis* o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Quanto appena descritto non è riferibile anche al credito di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio, in assenza di elementi di selettività della misura.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)

COMUNICATO STAMPA

DI Rilancio: crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro

Pronto il Provvedimento che approva il modello e le istruzioni e pubblicata la circolare con i primi chiarimenti

Sono disponibili, in un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d'imposta introdotti dal DI Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l'Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d'imposta.

Un modello per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili, le Entrate rispondono entro cinque giorni - Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni. Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all'Agenzia di optare, invece che per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In una circolare i primi chiarimenti per la fruibilità dei crediti – Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d'imposta per adeguamento Covid e sanificazione. A riguardo, la circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l'estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività d'impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d'imposta.

Roma, 10 luglio 2020



Contenuti extra

L'[area tematica](#) dedicata all'emergenza Coronavirus sul sito dell'Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106– 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Comunicazione e Stampa

06.50545093

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)

ALLEGATO

Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

Allegato - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE COMUNICAZIONI DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle comunicazioni delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le comunicazioni, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle entrate che provvede a sottoporre i dati delle comunicazioni al controllo di correttezza formale e a generare il file controllato da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate (file con estensione .dcm).

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica della comunicazione sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e il codice fiscale del soggetto responsabile dell'invio telematico (*fornitore*);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati delle comunicazioni;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

La fornitura può contenere al massimo **500 comunicazioni (500 record di tipo "B")**.

Allegato - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- presenza di un unico record di tipo "B" per ogni comunicazione;
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 La struttura dei dati

2.4.1 Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "A", "B", "Z", possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato rispettivamente, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN.

Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Formato" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	`STRINGA`
CF	Codice fiscale (16 caratteri)	Spazio	`RSSGNN60R30H501U`
	Codice fiscale numerico (11 caratteri)		`02876990587`
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	`05051998`

Allegato - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
NU	Campo numerico positivo	Zero	'001234' '123456'
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	'1'

2.5 Regole generali

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Tutti gli importi devono essere riportati in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite.

2.5.1 Codice fiscale del fornitore

Il codice fiscale dell'intermediario (campo 5 del record A) deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione determina lo scarto dell'intero file in fase di accoglienza.

2.5.2 Controlli relativi alle Comunicazioni

2.5.2.1 Codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta, del rappresentante e dell'intermediario

Il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta, del rappresentante e dell'intermediario deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione determina lo scarto della comunicazione in fase di accoglienza.

Nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta dall'Agenzia delle entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella comunicazione del precedente codice fiscale (omocodice) determina lo scarto della comunicazione in fase di accoglienza.

Il soggetto beneficiario del credito d'imposta non deve risultare deceduto (se persona fisica) ovvero cessato (se persona non fisica) alla data di presentazione della comunicazione.

Inoltre se il soggetto beneficiario è una persona fisica deve risultare una partita IVA attiva alla data di presentazione della comunicazione; se il soggetto beneficiario è una persona non fisica e non si tratta di un'associazione, fondazione o altro ente privato compresi quelli

Allegato - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

del Terzo settore, deve risultare una partita IVA attiva alla data di presentazione della comunicazione.

Il mancato rispetto di tali requisiti determina lo scarto della comunicazione in fase di accoglienza.

2.5.2.2 Comunicazione di richiesta del credito ex art. 120 del D.L. n. 34/2020

Il credito d'imposta spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, nella misura del 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. L'ammontare delle spese non può essere superiore a 80.000 euro. A tal fine, nei campi da 11 a 16 del record B devono essere indicati i dati secondo le relative istruzioni.

Codice attività

Il codice attività indicato nel campo 11 del record B deve essere:

551000	552010	552020	552030	552040
552051	552052	553000	559010	559020
561011	561012	561020	561030	561041
561042	561050	562100	562910	562920
563000	591400	791100	791200	799011
799019	799020	823000	900101	900109
900201	900202	900209	900400	910100
910200	910300	910400	932100	932920
960420				

Il codice deve corrispondere inoltre ad uno dei codici attività (principale o secondario) comunicato all'Anagrafe Tributaria mediante il mod. AA7 o AA9.

2.5.2.3 Comunicazione di richiesta del credito ex art. 125 del D.L. n. 34/2020

Il credito d'imposta spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro. A tal fine, nei campi da 17 a 20 del record B devono essere indicati i dati secondo le relative istruzioni.

La comunicazione relativa a tale credito può essere inviata telematicamente entro il 07/09/2020. Le comunicazioni presentate successivamente a tale data saranno scartate in sede di accoglienza.

Allegato - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

2.5.2.4 Comunicazione di Rinuncia

È possibile rinunciare al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro precedentemente richiesto mediante l'invio di una comunicazione di Rinuncia. In tale comunicazione dovrà essere impostato ad '1' il campo 21 del record B (Flag Rinuncia) e non dovranno essere compilati i campi da 11 a 16 del record B.

È possibile rinunciare al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione precedentemente richiesto mediante l'invio di una comunicazione di Rinuncia. In tale comunicazione dovrà essere impostato ad '1' il campo 22 del record B (Flag Rinuncia) e non dovranno essere compilati i campi da 17 a 20 del record B.

2.5.2.5 Ulteriori controlli sulle comunicazioni di Richiesta e di Rinuncia

Se la comunicazione non si riferisce ad una rinuncia (campi 21 e/o 22 del record B compilati) è obbligatoria la compilazione di almeno una delle due sezioni per la richiesta del credito (campi da 11 a 16 del record B oppure campi da 17 a 20 del record B).

Non è possibile presentare una comunicazione nella quale viene richiesto il credito d'imposta per una delle due fattispecie di credito e la rinuncia per l'altra.

Nel file telematico contenente una comunicazione di Rinuncia potranno essere inserite **esclusivamente** comunicazioni di Rinuncia. Un file contenente comunicazioni di Richiesta del credito d'imposta e comunicazioni di Rinuncia sarà scartato in fase di controllo preventivo all'invio telematico.

Di seguito si riporta la descrizione dei campi relativi ai record "A", "B" e "Z".

RECORD DI TIPO "A" :					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "CIS20"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetto beneficiario 10 - Intermediario
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. Se il tipo fornitore è '01' e il codice carica (campo 10 del record B) è diverso da '2' il codice fiscale del fornitore deve essere uguale al codice fiscale del soggetto beneficiario (campo 2 del record B) Se il tipo fornitore è '01' e il codice carica (campo 10 del record B) è uguale a '2' il codice fiscale del fornitore deve essere uguale al codice fiscale del tutore (campo 9 del record B)
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
7	Filler	522	4	NU	
8	Filler	526	4	NU	
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto beneficiario	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Filler	26	1	AN	
5	Filler	27	27	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della comunicazione	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
8	Filler	90	1	AN	
Rappresentante firmatario della comunicazione					
9	Codice fiscale rappresentante firmatario della comunicazione	91	16	CF	Obbligatorio in caso di soggetto beneficiario Persona non fisica Deve essere riferito ad una persona fisica Il codice fiscale deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.
10	Codice carica	107	1	NU	Vale: '1' - Rappresentante legale di PNF '2' - Tutore Dato obbligatorio se presente il campo 9 Se impostato ad '1' il beneficiario deve essere una persona non fisica, se impostata a '2' il beneficiario deve essere una persona fisica
SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020) I campi dall'11 al 16 non devono essere presenti in caso di Rinuncia al credito (campo 21 impostato ad '1')					
11	Codice attività	108	6	NU	Il dato è obbligatorio se presente la sezione e non è compilato il campo 12 Il campo è alternativo al campo 12 Deve essere uno di quelli indicati nell'elenco presente nel paragrafo "Codici attività" delle presenti specifiche tecniche
12	Associazioni, fondazioni e altri enti privati	114	1	CB	Il campo è alternativo al campo 11 Non può essere presente se il campo 2 è riferito ad una PF

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
13	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione	115	10	NU	Se presente la sezione è obbligatoria la compilazione di almeno uno dei due importi
14	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020	125	10	NU	
15	Totale spese	135	10	NU	Deve essere uguale al minore tra 80.000 e la somma degli importi dei campi 13 e 14
16	Credito d'imposta	145	10	NU	Deve essere uguale al 60% dell'importo relativo al campo 15
SPESA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)					
I campi dal 17 al 20 non devono essere presenti in caso di Rinuncia al credito (campo 22 impostato ad '1')					
17	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione	155	10	NU	Se presente la sezione è obbligatoria la compilazione di almeno uno dei due importi
18	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020	165	10	NU	
19	Totale spese	175	10	NU	Deve essere uguale alla somma degli importi dei campi 17 e 18
20	Credito d'imposta	185	10	NU	Deve essere uguale al minore tra 60.000 ed il 60% dell'importo relativo al campo 19
Rinuncia al credito					
21	Rinuncia Credito d'imposta art. 120	195	1	CB	
22	Rinuncia Credito d'imposta art. 125	196	1	CB	
Sottoscrizione					
23	Data	197	8	DT	Dato obbligatorio Non può essere antecedente il 20/07/2020
24	Firma	205	1	CB	Dato obbligatorio

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
Impegno a trasmettere					
25	Codice fiscale del soggetto incaricato	206	16	CF	Dato obbligatorio se il campo 4 del record A è uguale a 10 ed il campo 5 del record A è diverso dal soggetto beneficiario (campo 2 del record B). Il codice fiscale deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.
26	Data dell'impegno	222	8	DT	Dato obbligatorio se presente il campo 25 Non può essere presente in assenza del campo 25
27	Firma del soggetto incaricato	230	1	CB	Dato obbligatorio se presente il campo 25 Non può essere presente in assenza del campo 25
28	Filler	231	1667	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
29	Filler	1898	1	AN	
30	Filler	1899	2	AN	

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Filler	25	9	AN	
Spazio non utilizzato					
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').